



# COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**ORDINANZA N. 211 del 17-09-2020**

**Oggetto: DIVIETO DI DETENZIONE E DI CONSUMO, NONCHÉ DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE, SULLE AREE PUBBLICHE.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- l'igiene urbana, la quiete pubblica e l'incolumità delle persone rappresentano funzioni ed obiettivi primari per questa amministrazione;
- la tutela della quiete e la salute pubblica sono espressioni di un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'art. 32 della Costituzione, alla stessa stregua dell'attività imprenditoriale, riconosciuta e tutelata dall'art. 41;

**RILEVATO** che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

### CONSIDERATO CHE:

- la nostra località è meta di migliaia di giovani, che giungono nei fine settimana, che si riversano sulle vie e piazze della Città, i quali talvolta, come purtroppo constatato da esperienze pregresse degli anni scorsi, fanno un uso sconsiderato di bevande alcoliche, creando una situazione di degrado della località, causata dagli schiamazzi e dalle urla e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti presenti;

- il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

**RITENUTO** opportuno prevenire e contrastare il fenomeno trasgressivo sopra segnalato, con l'esigenza di tutelare il riposo notturno delle persone e la quiete pubblica nell'abitato anticipando fenomeni di violenza, vandalismo ed altri episodi teppistici, e con quella di tutelare l'immagine ed il decoro della città;

**CONSTATATO** che le forze dell'ordine, sono state chiamate ad intervenire più volte per evitare conflitti fra fazioni, rilevando la presenza di centinaia di giovani, anche minorenni, alterati, ubriachi, si evidenzia la necessità di interventi immediati, con un provvedimento contingibile ed urgente antialcol, idoneo a contrastare il c.d. fenomeno della "MOVIDA", che si accentua soprattutto nei fine settimana, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; e che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana;

**VALUTATA** altresì l'esigenza di contemperare i rispettivi interessi degli operatori commerciali e della cittadinanza;

**VISTO** l'art. 54 del T.U.E.L.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 recante "*Misure in materia di sicurezza pubblica*", convertito con modifiche nella L. 24.07.2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, in tema di sicurezza urbana, il potere di emettere, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

**VISTO** l'articolo 12, comma 2, del Decreto Legge del 20 febbraio 2015, numero 14, che prevede il **divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18**;

**VISTO** l'art. 8 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo sopra richiamato anche con riferimento alle definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 659 C.P. recante "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*";

**VISTA** la legge 15.07.2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza*";

**VISTA** la L.R. n. 21/2006 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario prefettizio n. 380 del 02.10.1961;

**RICHIAMATE** altresì le disposizioni civilistiche in materia;

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente

**ORDINA**

1) in tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, del territorio comunale, è **vietata la vendita** per asporto di alcolici, superalcolici, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, effettuata anche attraverso distributori automatici, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 20,00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo;

2) in tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, del territorio comunale, è **vietata la detenzione ed il consumo** di alcolici, superalcolici, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 20,00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo;

3) ribadendo quanto già disposto al punto n. 10 dell'ordinanza sindacale n. 188 del 19/08/2020, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e non, in bottiglie di vetro o in materiale metallico, da parte di tutte le attività commerciali e attività artigianali, ivi inclusi in ogni caso le attività di tipo Self-service o fai da te, dal lunedì alle giovedì dalle ore 22:00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo;

4) è vietato inoltre a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori degli anni 16, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, ai fini della consumazione e od anche a mero titolo di detenzione;

5) è fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa del divieto di cui trattasi per l'utenza;

6) le disposizioni del presente provvedimento hanno **effetto immediato e sono efficaci fino al 1° novembre 2020;**

7) In caso di accertate violazioni alle prescrizioni disposte con la presente ordinanza e, salvo che non costituiscano più grave reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

8) violazione a carico del minore anni 16 che detiene e consuma bevande alcoliche e/o superalcoliche:

- Euro 150,00 per la prima violazione
- Euro 300,00 per la seconda violazione
- Euro 500,00 dalla terza violazione

Contestazione della sanzione all'esercente la patria potestà o altro soggetto legittimato all'affidamento del minore.

9) violazione accertata a carico di chiunque acquista, somministra e consegna bevande alcoliche e/o superalcoliche ai minori di anni 16:

- Euro 150,00 per la prima violazione
- Euro 300,00 per la seconda violazione
- Euro 500,00 dalla terza violazione

10) secondo il disposto dell'art. 2 e dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, della violazione accertata a carico del minore di anni sedici dovuta al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche, risponderà direttamente il/i soggetto/i esercente/i la patria potestà nonché legale rappresentante del medesimo ovvero il soggetto a cui è legalmente affidato, in quanto, nel caso specifico, ritenuto responsabile della violazione per "culpa in vigilando";

11) tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, delle bevande oggetto di detenzione, somministrazione e consumo, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, nonché inoltrata all'Ufficio Stampa per la divulgazione mediante apposito comunicato agli organi di informazione operanti nel territorio, e che copia della presente venga trasmessa:

A S.E. il Prefetto di Roma;

Al Comando Provinciale Carabinieri;

Al Comando Gruppo Guardia di Finanza;

Al Commissariato di P.S.;

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;

Alle Associazioni di categoria dei commercianti.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.

A far data dalla conoscenza o conoscibilità della presente ordinanza, avverso la suddetta potrà essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni;
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio sezione di Roma entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Il Sindaco**

**Mastrosanti Roberto**

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.